



SETTORE TERZO  
SERVIZIO AAPP/SUAP – UFFICIO COMMERCIO

Ordinanza n°65

Capurso, 15/5/2020

**Oggetto: Emergenza da pandemia in atto – Misure di contenimento del contagio – Provvedimenti in merito alle attività di vendita del mercato settimanale del lunedì – Riapertura del mercato di merci varie da lunedì 18 maggio 2020 a lunedì 1° giugno 2020 – Nuova sistemazione di parte dei posteggi.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premessi che con il comma 1 dell'art.1 del dPCM dell'11/3/2020 (“Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari”) è stata stabilita la chiusura del mercato settimanale di merci varie, così come ribadito dall'Ordinanza comunale n°49 del 13/3/2020;

considerato che

- con Ordinanza n°235 del 14.5.2020, “D.P.C.M. 26 aprile 2020 – Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti”, il Presidente della Giunta regionale della Puglia ha stabilito che le attività commerciali su aree pubbliche possono svolgersi alle condizioni dettate dallo stesso provvedimento;

- le disposizioni di detta ordinanza regionale hanno efficacia sull'intero territorio regionale dal 18/5/2020 all'1/6/2020.

- il medesimo provvedimento regionale stabilisce che “le amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite”.

Lette ed esaminate le prescrizioni contenute dall'articolo 3 della medesima Ordinanza regionale di riferimento che qui di seguito ad ogni buon conto si riportano integralmente:

1) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, le Amministrazioni comunali devono adottare le seguenti misure:

a) ridefinire il layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;

b) perimetrare l'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;

c. in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;

d. differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;

e. organizzare l'attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;

f. provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;





- g. dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;
- 2) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori mercatali devono adottare le seguenti misure:
- a. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
  - b) organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
  - c) attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
  - d) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
  - e) mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
  - f) controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
  - g) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
  - h) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
  - i) consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.

Ritenuto necessario adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione dell'epidemia e impedire ogni forma di assembramento coerentemente con le normative vigenti;

visti

- la legge regionale n°24 del 16/4/2015;
- gli artt. 50 e 107 del d. lgs. 18/8/2000, n°267;
- l'ordinanza sindacale n°3 del 10/3/2020;
- l'ordinanza del Responsabile del Settore Vigilanza n°64 del 15/5/2020;

## ORDINA

1) **LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DI MERCI VARIE** da lunedì 18 maggio 2020 a lunedì 1° giugno 2020;

2) **DI DARE ATTO** che, in ragione di quanto stabilito con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Puglia n°235 del 14/5/2020, è necessario modificare parzialmente e in via provvisoria quanto stabilito con delibera del Consiglio comunale n°19 del 19/4/2011;

3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che la presente Ordinanza è adottata alla luce dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da covid-19 in atto e, pertanto, è da ritenere provvedimento straordinario ed eccezionale;

4) **DI REVOCARE** la propria ordinanza n°49 del 13/3/2020, relativa alla sospensione dell'attività di vendita del mercato settimanale del lunedì;

5) **DI DISPORRE** che gli operatori commerciali del settore merci varie che riprendono la loro attività su aree pubbliche debbano osservare tutte le prescrizioni riportate nell'articolo 3 dell'ordinanza regionale n°235/2020, dettagliatamente riportata in premessa;

6) **DI STABILIRE** che i posteggi appresso riportati sono trasferiti in altra zona limitrofa, così come appresso riportato, specificando che tale provvedimento è reso indispensabile per il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza così come dettati dall'ordinanza regionale n°235/2020 e dalla esigenza di distanziare il più possibile gli stand degli operatori commerciali, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti di persone:

- **MARCIAPIEDE VIA FOSCOLO (SCHIERA A RIDOSSO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO)**



Posteggi n°71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80 e 81: provvisoriamente soppressi in quanto da tempo non utilizzati per espressa rinuncia ovvero soggetti a procedimento amministrativo di revoca della assegnazione;

Posteggi n°73, 79, 79bis, 82 e 84: trasferiti in via Deledda;

- **MARCIAPIEDE VIA FOSCOLO (SCHIERA CENTRALE)**

Posteggi da n°39 a n°51: trasferiti nella schiera a ridosso del campo sportivo;

- **VIA COPERSINO**

Posteggi n°95 e n°11: trasferiti all'imbocco della rotatoria Petrarca/Copersino;

Posteggio n°28bis provvisoriamente soppresso in quanto da tempo non utilizzato;

- **STRADA PEDONALE TRA VIA COPERSINO E VIA FOSCOLO**

Posteggi da n°84 a n°94: trasferiti in via Deledda;

- **STRADA PARALLELA VIA MORO**

Posteggi n°33 e n° 34 provvisoriamente soppressi in quanto da tempo non utilizzati per espressa rinuncia ovvero soggetti a procedimento amministrativo di revoca della assegnazione;

7) **DI DARE ATTO** che i posteggi sono contrassegnati in loco con tratti e numeri in bianco e che di tratti e di numerazioni di diverso colore (giallo, verde, rosso) non va tenuto conto;

8) **DI APPROVARE** l'allegata planimetria della nuova sistemazione dell'Area mercatale;

9) **DI CONFERMARE** quanto stabilito dall'Ordinanza sindacale n°2 del 31/1/2012 in relazione agli orari di apertura e chiusura delle attrezzature di vendita (montaggio, non prima delle 6 e comunque entro le 8; smontaggio, entro le 14);

10) **DI MODIFICARE** detta Ordinanza n°2/2012 in relazione all'orario di inizio e di fine delle attività di vendita, fissandole dalle ore 7,30 alle ore 13,30;

11) **DI STABILIRE** che, in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento, l'operatore sarà sanzionato ai sensi di legge e la sua attività sarà sospesa con effetto immediato;

12) **DI RISERVARSI** ogni altro provvedimento in merito allo svolgimento del mercato settimanale da lunedì 9 giugno;

13) **DI TRASMETTERE** la presente ordinanza al Settore Vigilanza – Comando Polizia Locale di questo Comune, anche ai fini del controllo del rispetto delle norme dettate dai decreti innanzi riportati, con particolare riferimento al controllo dei varchi di accesso e di uscita, alla perimetrazione delle aree, per scongiurare rischi di assembramento tra persone e per verificare che il consumatore sia munito di mascherina, dispositivo di protezione individuale senza il quale non è possibile accedere all'area mercatale;

14) **DI TRASMETTERE** altresì la presente ordinanza al Prefetto di Bari, al Sindaco di Capurso, al Comando della Stazione Carabinieri di Capurso, al Segretario generale, alla Teorema spa;

15) **DI COMUNICARE** per le vie brevi la presente ordinanza agli operatori commerciali interessati;


16) **DI PUBBLICARE** la presente ordinanza sul sito web istituzionale e di darne conoscibilità pubblica in tutte le forme possibili e consentite.

Gli agenti della Forza Pubblica e quanti altri abbiano compiti di polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



IL CAPO SETTORE  
dottor Vito Prigigallo





- |   |                                 |   |                                  |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
|  | ALIMENTARI                      |  | DISPENSER SOLUZIONE IDROALCOLICA |
|  | MERCI VARIE                     |  | WC                               |
|  | DELIMITAZIONE CON TRANSENNE     |  | CARTELLONISTICA COVID 19         |
|  | CONTENITORE PER SMALTIMENTO DPI |  | ADDUZIONE IDRICA                 |
-  ENTRATA  
 VIA DELEDDA  
